

F.A.Q. Assegni di ricerca

- **E' previsto un termine entro il quale la Commissione esaminatrice deve concludere i lavori della procedura concorsuale?**

Si. La commissione esaminatrice deve concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzati dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei commissari.

- **Il dipendente pubblico può partecipare alle selezioni e se vincitore può essere titolare dell'assegno di ricerca?**

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale Italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Per i dipendenti pubblici di altre amministrazioni la titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.

- **L'assegno di ricerca è compatibile con l'attività didattica?**

Si. L'assegnista può essere autorizzato dal Dipartimento a svolgere attività didattica, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di 60 ore per anno accademico.

- **Gli assegnisti possono svolgere attività per conto terzi?**

Si, compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, gli assegnisti possono partecipare, in veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate all'Ateneo.

- **L'assegnista può svolgere missioni in Italia o all'estero?**

Il Direttore della Struttura coinvolta, su proposta del Responsabile scientifico può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.

- **E' possibile recedere dal contratto?**

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso almeno di 20 giorni, al responsabile della ricerca.

- **E' possibile percepire un assegno di ricerca e frequentare un corso di studio?**

La titolarità dell'assegno è incompatibile con la partecipazione ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

- **Come candidarsi a una selezione per il conferimento di un assegno?**

I bandi per il conferimento di assegni di ricerca contengono informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni degli assegnisti, sui loro diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.

- **Cosa comporta l'inosservanza delle disposizioni relative alle incompatibilità previste dal regolamento?**

L'inosservanza di quanto riportato all'art. 6 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni "Incompatibilità", costituisce causa di risoluzione del contratto.



- Qual è la durata minima e massima degli assegni di ricerca? E sono rinnovabili?

La durata complessiva degli assegni di ricerca fruiti dal medesimo soggetto, compresi eventuali rinnovi nonché gli assegni attribuiti da altri enti non può essere superiore a sei anni.

Gli assegni possono essere banditi con una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata minima dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore ai dodici mesi.

- Gli assegnisti sono coperti da assicurazioni?

Sì, l'Ateneo provvede, con oneri a carico dell'assegnista, alla copertura assicurativa per infortuni e alla copertura per responsabilità civile verso terzi.

- Dove vengono pubblicati i bandi?

I bandi per il conferimento di assegni di ricerca sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Università e, inoltre, sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

- Quanto dura la pubblicità di un bando?

Di norma la pubblicità del bando è pari a 20 giorni entro i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.

- In quali casi è prevista la sospensione del contratto?

L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto.

Inoltre il contratto è sospeso per congedo di maternità e congedo parentale.

- Durante il congedo obbligatorio per maternità è sospesa la retribuzione?

Sì. Nel periodo di astensione per maternità è sospesa la retribuzione da parte dell'Ateneo e viene corrisposta un'indennità dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12 luglio 2007. Tale indennità viene integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intera retribuzione avvalendosi di un apposito fondo di cui all'art. 15 comma 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

- Si può usufruire contemporaneamente all'assegno di ricerca di una borsa di studio?

Non è compatibile l'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni (art. 6 comma 6 del Regolamento per il conferimento dell'assegno di ricerca).

- L'assegno di ricerca è compatibile la libera professione?

Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca, non arrechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

- Un assegno in campo medico prevede la possibilità di svolgere l'attività di ricerca in strutture ospedaliere?

Agli assegnisti di ricerca nei settori disciplinari dell'area medico-clinica è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, ai fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (art. 14 del Regolamento).

- In caso di assegno pluriennale, la relazione sull'attività svolta va presentata solo allo scadere del contratto.

No, in caso di contratto di durata pluriennale l'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Dipartimento coinvolto una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Tale relazione, vistata dal responsabile della ricerca, deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento con giudizio positivo o negativo.